

CIRCOLARE N. 14/2021 – 05 luglio 2021

Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Con il provvedimento prot. n. 175776/2021 di venerdì **2 luglio**, è stato approvato il **modello di istanza**, con le relative **istruzioni**, per la richiesta del **contributo a fondo perduto per le attività stagionali** previsto dal Decreto Sostegni-bis.

Il decreto Sostegni-bis ha introdotto **tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto** a favore delle imprese:

- il **contributo “automatico”**, riconosciuto a tutti coloro che hanno beneficiato del contributo previsto dal **Decreto Sostegni**,
- il **“contributo per le attività stagionali”**, riconosciuto a coloro che hanno subito una **riduzione del fatturato medio mensile** almeno del **30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021** rispetto al **precedente periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020**;
- il **contributo “perequativo”**, commisurato alla **riduzione del risultato economico d’esercizio** (tale contributo troverà attuazione successivamente al **10 settembre 2021**).

Coloro che intendono beneficiare del contributo per le attività stagionali possono presentare istanza **a decorrere** da oggi, **5 luglio**, tramite il **servizio web**, e **fino al 2 settembre 2021**. Il portale per gli intermediari si aprirà invece giovedì **7 luglio**.

A CHI SPETTA:

Sono potenziali beneficiari del contributo **i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione** e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, aventi ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero, per esercizi coincidenti con l’anno solare, il riferimento è ai ricavi e compensi tipici del 2019).

SOGGETTI ESCLUSI:

Oltre agli enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir e agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis Tuir, sono esclusi dal contributo in esame i soggetti che:

- hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
- hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021.

Fanno eccezione e possono quindi richiedere il contributo anche se hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021:

- gli eredi che proseguono l’attività di un soggetto deceduto;
- i soggetti che si sono costituiti a seguito di operazione di trasformazione aziendale (incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) e che proseguono quindi l’attività svolta dal soggetto confluito.

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

MISURA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE:

Il D.L. n. 73/2021 prevede che i soggetti che hanno già goduto del "CFP Sostegni", e che di conseguenza si sono visti riconoscere in automatico un eguale contributo in base ai commi da 1 a 4 dell'art. 1 del "decreto Sostegni bis", **dovranno confrontare l'ammontare del "CFP attività stagionali" con l'ammontare del "CFP Sostegni-bis automatico"**.

Solo se dai conteggi effettuati con i criteri del "CFP attività stagionali" emerge un importo superiore al "CFP Sostegni-bis automatico", il contributo sarà riconosciuto, e solo per la differenza.

Le percentuali da utilizzarsi per il calcolo del contributo spettante, da applicarsi alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, **variano a seconda che il contribuente abbia già goduto del "CFP Sostegni", o meno.**

Il riferimento ai ricavi e compensi è sempre da valutarsi guardando ai valori del secondo periodo d'imposta precedente.

Di seguito la tabella riportata nella guida messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con indicate le percentuali applicabili.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI	SOGGETTI CHE NON HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO SOSTEGNI *	RICAVI/COMPENSI ANNO 2019
60%	90%	non superiori a 100.000 euro
50%	70%	superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
40%	50%	superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
30%	40%	superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
20%	30%	superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro

** in quanto non hanno presentato l'istanza al contributo Sostegni, o l'hanno presentata ma è stata scartata, oppure ancora hanno restituito interamente il contributo Sostegni in quanto indebitamente percepito.*

A differenza degli altri contributi proposti dalla normativa emergenziale, per il contributo in esame **non è previsto un importo minimo di 1.000/2.000 euro**. Il contributo, dunque, è sempre commisurato alla riduzione del fatturato. Di conseguenza, in particolare nel caso di contribuenti aventi fatturato/corrispettivi di scarso rilievo, **potrebbe accadere che il contribuente abbia ottenuto in sede di "CFP Sostegni" un ammontare superiore a quanto emergente dal "CFP attività stagionali", proprio in forza del riconoscimento dell'ammontare minimo previsto dal "decreto Sostegni" D.L. n. 41/2021.**

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO:

Si potrà scegliere di fruire il contributo mediante **accredito** in conto corrente oppure sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare in compensazione con modello F24.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO:

Per il contributo Sostegni bis attività stagionali **non è previsto il requisito, alternativo al calo del fatturato e corrispettivi, consistente nell'attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019**. Da ciò ne consegue che è sempre necessario verificare l'intervenuta riduzione del fatturato per poter beneficiare del contributo in esame.

L'istanza prevede un'apposita sezione ove deve essere attestato (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) il rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche, (oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione, se il richiedente, in possesso del maggior numero di requisiti specifici previsti, intende avvalersi dei più elevati limiti d'importo riconosciuti)

Il soggetto richiedente deve compilare nel quadro A l'elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l'ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.

Qualora il richiedente faccia parte di un'impresa unica, deve indicare nel quadro B l'elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica.

I soggetti che intendono presentare l'istanza devono preventivamente aver presentato la Li.Pe. relativa al I° trimestre 2021 (se obbligati agli adempimenti Iva).

ATTENZIONE

L'istanza per la richiesta del "CFP Sostegni bis attività stagionali" presenta molti punti di criticità e difficoltà di compilazione non indifferenti, come si potrà notare approcciandosi alla domanda per la presentazione dell'istanza, dai quali non è possibile prescindere in sede di valutazione circa l'opportunità di richiesta del contributo e le tempistiche di presentazione della stessa.

Cordiali saluti

Lo studio

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

pag. 3 di 3

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro